

DECRETO N. 875 del 3/02/2009

Identificativo Atto n. 15

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013, APPLICAZIONE PUNTEGGI  
MINIMI DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALLE MISURE 112,  
121, 122, 123, 124, 125 A, 125 B, 216, 223, 226, 311 A, 311 B, 311 C, 312, 313, 321,  
323 B, 323 C (REG. CE N. 1698/2005)

## **IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE**

VISTO il regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento CE n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento CE n.1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la Decisione della Commissione C(2007)4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013;

VISTA la dgr n. 6270 del 21 dicembre 2007, di approvazione delle disposizioni attuative quadro delle misure 111, 112, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311;

VISTA la dgr n. 7947 del 6 agosto 2008, di approvazione delle disposizioni attuative quadro delle misure 114, 122, 125, 133, 216, 226, 312, 313, 321, 323, 331;

VISTO il dduo n. 12637 del 6 novembre 2008 di approvazione delle graduatorie provinciali dei progetti concordati ammissibili, degli elenchi provinciali dei progetti concordati non ammissibili e dei punteggi minimi di ammissione delle domande relative alle misure che rientrano nei progetti concordati;

VISTA la dgr n. 8639 del 12 dicembre 2008, di approvazione delle modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative quadro delle misure 112, 114, 121, 122, 123, 125, 216, 221, 223, 226, 311, 323;

CONSIDERATO che il dduo n. 12637 del 6 novembre 2008 ha stabilito:

- i punteggi minimi di ammissione delle domande relative alle misure che rientrano nei progetti concordati valutati positivamente, come da allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di adottare i punteggi minimi di ammissione anche per le domande non collegate ai progetti concordati valutati positivamente, per assicurare che a tutte le domande siano applicati criteri di valutazione e ammissibilità omogenei e uniformi, indipendentemente dal collegamento ai progetti concordati;

CONSIDERATO altresì che:

- i punteggi minimi definiti dal Comitato di Gestione ed approvati con il sopra richiamato decreto sono stati validati dal Tavolo Istituzionale del 15 ottobre 2008;
- la dgr n. 8639 del 12 dicembre 2008, tra le modifiche e le integrazioni apportate, nelle disposizioni attuative quadro delle misure 112, 114, 121, 122, 123, 125, 216, 221, 223, 226, 311, 323, ha stabilito che le domande rientranti nei progetti concordati possono essere istruite positivamente solo se raggiungono una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione;

- per le misure con bandi di apertura delle domande non ancora approvati, il punteggio minimo di ammissione delle domande sarà stabilito nei bandi stessi, in conformità con il sopra richiamato allegato n. 1;
- per alcune misure i bandi di apertura delle domande attivati prevedono già l'applicazione di un punteggio minimo di ammissione, stabilito nelle disposizioni attuative quadro;
- per alcune misure i bandi di apertura delle domande attivati non prevedono un punteggio minimo di ammissione e, pertanto, è necessario stabilire le modalità di applicazione del punteggio minimo, in conformità con il sopra richiamato allegato n. 1;

RITENUTO che, per le misure con bandi di apertura delle domande attivati che non prevedono un punteggio minimo di ammissione, il punteggio minimo di ammissione debba essere applicato alle domande chiuse informaticamente sul SIARL – Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia – a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

VISTO l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

### **DECRETA**

1. di stabilire che, per le misure con bandi di apertura delle domande attivati che non prevedono un punteggio minimo di ammissione, il punteggio minimo di ammissione di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, sia applicato alle domande chiuse informaticamente sul SIARL – Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia – a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
2. di disporre che, per le misure con bandi di apertura delle domande non ancora approvati ed attivati, il punteggio minimo di ammissione sarà stabilito nei bandi stessi, in conformità con il sopra richiamato allegato n. 1;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

Il Dirigente

Giorgio Bleyнат